

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI A DISTANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 27/11/2024

Art. 1 – Oggetto del presente Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Europa Unita di Arese (MI).

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono con la seguente modalità:
 - a) uno o più componenti, ovvero tutti i componenti, collegati per videoconferenza, partecipano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Di norma le riunioni del Consiglio d'Istituto si tengono a distanza.
2. Il Presidente o il Dirigente scolastico possono decidere di convocare in presenza il Consiglio d'Istituto, motivandone la decisione.

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - la segretezza del voto in caso di scrutinio segreto;
 - l'approvazione dei verbali e delle delibere.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o l'utilizzo della chat della piattaforma, di sistemi informatici di condivisione di files.

Art. 5 – Limitazioni

1. L'adunanza telematica non è ammessa per la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto (ad esempio per l'elezione di persone), a meno che sia garantita la segretezza del voto oppure sia stata presentata una sola candidatura.

Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente scolastico, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio d'Istituto. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento. La firma di presenza avverrà attraverso compilazione di un form, il cui link verrà reso disponibile su chat, in grado di registrare, in automatico, la data e l'ora della loro compilazione.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, il Consiglio d'Istituto si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
3. Per la verbalizzazione delle delibere, si devono indicare quanti si sono espressi in merito alla tematica oggetto di votazione ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme vigenti. I voti degli astenuti non vengono considerati ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo: per l'approvazione è necessario che i voti favorevoli siano superiori a quelli contrari.
4. La manifestazione del voto deve avvenire o per appello nominale o attraverso la compilazione di form, il cui link sarà disponibile sulla chat, in grado di annotare data e ora della votazione e che potrà essere aggiornato, in tempo reale, dal Presidente, dal Dirigente o da un suo Collaboratore, sulla base delle proposte che saranno oggetto di votazione.
5. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta e la riservatezza dei dati trattati.
6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente o al Dirigente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
7. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
8. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Il pubblico di norma non ha diritto d'intervento. Al fine di controllare l'identità e di garantire la riservatezza, le persone che non sono componenti del Consiglio d'Istituto possono collegarsi utilizzando solo un account istituzionale.
9. Il Presidente o il Dirigente scolastico possono decidere di convocare il Consiglio d'Istituto a porte chiuse, motivandone la decisione.

Art. 7 – Verbale di seduta

Oltre a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio d'Istituto, in caso di riunione telematica, nel verbale deve essere riportata la modalità di svolgimento della seduta.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali.

Una volta approvato, il presente Regolamento entra immediatamente in vigore e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento del Consiglio d'Istituto.